

Il diritto di voto e la legge elettorale

Approfondimento del contesto
normativo in Italia e all'estero

In un sistema democratico il voto costituisce il principale strumento di partecipazione del cittadino alla vita dello Stato.

È per questo motivo che i padri della nostra Costituzione hanno a lungo discusso sulle configurazioni del voto quale **diritto** del cittadino, ovvero **obbligo** nei confronti della Repubblica, fino ad arrivare alla stesura dell'**art.48** della carta costituzionale che recita:

“Sono elettori **tutti** i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è **personale** ed **eguale**, **libero** e **segreto**. Il suo esercizio è **dovere civico**.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività.

A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.


Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.”

La configurazione del diritto di voto quale “dovere civico” è confermata dall’art.4 del DPR 361/1957, primo comma, il quale recita testualmente:

“Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini il cui esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica” .

La norma riprende il principio sancito dall’art.3 della Costituzione secondo cui :

“E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.



L'art. 1, **L. Cost. 17 gennaio 2000**, n. 1 ha modificato l'art. 48 della Costituzione istituendo la circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto anche dei cittadini italiani residenti all'estero.

La materia è stata disciplinata dalla l. **27 dicembre 2001, n. 459**, attuata dal D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 che prevede, per i cittadini italiani all'estero il voto per corrispondenza, nonostante i dubbi sull'effettivo rispetto del principio di segretezza di cui al comma 2.

Il voto per corrispondenza degli italiani all'estero è previsto anche per i referendum abrogativi e confermativi, disciplinati dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

Non possono votare per corrispondenza gli elettori italiani residenti in Stati con i quali il Governo italiano non ha potuto concludere accordi per garantire che il diritto di voto si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza, oppure in Stati in cui la situazione politica e sociale non garantisce, anche temporaneamente, l'esercizio del diritto di voto secondo tali condizioni.



La legislazione italiana attualmente in vigore prevede la possibilità di voto per i cittadini italiani che si trovino anche temporaneamente all'estero.

Nessuna norma consente, invece, ai cittadini italiani, temporaneamente lontani dal luogo di residenza, ma all'interno del territorio nazionale, la possibilità di esercitare il diritto di voto



In Italia le elezioni parlamentari sono regolate da due Testi unici:

- per la Camera dei deputati - DPR n°361 del 30 marzo e
- per il Senato - Dlgs 20 dicembre 1993 n° 533.

L'approvazione di una nuova legge elettorale si sostanzia nella modifica di questi due testi unici.

L'ultima legge elettorale è la legge Rosato, comunemente nota come Rosatellum bis, che reca norme sull'elezione della [Camera dei deputati](#) e del [Senato della Repubblica](#).

Approvata il 26 ottobre 2017, sostituisce la precedente legge elettorale del 2015, nota come Italicum (valida solo per la Camera dei deputati) e la previgente legge Calderoli, soprannominata Porcellum (in vigore per il Senato della Repubblica e non abrogata dall'Italicum).

La versione finale approvata dal Parlamento e poi modificata dalla Corte costituzionale nel 2017 prevedeva:

- premio di maggioranza;
- soglia di sbarramento unica al 3% su base nazionale per tutti i partiti, non essendo più previste le coalizioni;
- suddivisione del territorio nazionale in 100 collegi plurinominali (designati successivamente con un decreto legislativo);
- designazione di un capolista "bloccato" in ogni collegio da parte di ciascun partito, con possibilità per i capilista di candidarsi in massimo 10 collegi e di optare per un collegio in caso di elezione in più collegi;
 - *Parte emendata con sentenza della Corte costituzionale depositata il 25 gennaio 2017. I capilista plurieletti vedranno il proprio collegio di elezione estratto a sorteggio;*
- per favorire l'alternanza di genere, l'obbligo di designare capilista dello stesso sesso per non più del 60% dei collegi nella stessa circoscrizione (regione) e di compilare le liste seguendo l'alternanza uomo-donna.


Per entrambe le camere:

- il 37% dei seggi (147 alla Camera e 74 al Senato) è assegnato con un sistema maggioritario a turno unico in altrettanti collegi uninominali: in ciascun collegio è eletto il candidato più votato, secondo il sistema noto come *uninomiale secco*;
- il 61% dei seggi (rispettivamente 245 e 122) è ripartito proporzionalmente tra le coalizioni e le singole liste che abbiano superato le previste soglie di sbarramento nazionali; la ripartizione dei seggi è effettuata a livello nazionale per la Camera e a livello regionale per il Senato; a tale scopo sono istituiti collegi plurinominali nei quali le liste si presentano sotto forma di liste bloccate di candidati;
- il 2% dei seggi (8 deputati e 4 senatori) è destinato al voto degli italiani residenti all'estero e viene assegnato con un sistema proporzionale su 4 circoscrizioni che prevede il voto di preferenza.

CONFRONTI CON GLI ALTRI STATI

La ricerca di una soluzione diretta a ridurre l'astensionismo volontario e involontario, che negli ultimi decenni è notevolmente cresciuto, non può prescindere da un attento esame delle esperienze dei paesi esteri...

Modalità di voto alternative per i cittadini residenti nel territorio nazionale:



No

Voto per posta

Voto per posta limitato

Voto per procura

Voto in qualsiasi seggio

Via Internet

Nei paesi in rosso NON è possibile votare a distanza
voto per posta : Germania, Regno Unito, Spagna, Austria, Svizzera
voto per posta limitato: Lituania, Irlanda e Slovenia
voto per procura: Francia
voto via internet : Estonia

REGNO UNITO

Hanno diritto al voto i cittadini del Regno Unito, dei paesi del Commonwealth e della Repubblica d'Irlanda che hanno compiuto 18 anni e che risiedono in Gran Bretagna e Nord Irlanda. Per essere considerati tali devono essere iscritti nel registro elettorale. Possono anche votare i cittadini britannici residenti all'estero da non oltre 20 anni. I membri della Camera dei Lords, invece, sono esclusi dal voto.

VOTO PER DELEGA

È consentito alle persone assenti il giorno delle elezioni (per motivi di lavoro, studio, salute e disabilità).

Il rappresentante può rappresentare i parenti e fino a due altre persone. Per esercitare questo diritto è necessario compilare modulo di richiesta specifico (anche online) motivando le ragioni.

VOTO PER CORRISPONDENZA PER I RESIDENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE

È concesso a tutti gli elettori, anche a quelli che sono temporaneamente all'estero (registrati come overseas voters), senza fornire una motivazione. Per ottenere la possibilità di votare per corrispondenza è necessario inviare una domanda attraverso uno specifico modulo (postal vote application form). È possibile richiedere:

- ❖ per una singola elezione
- ❖ per votare permanentemente per posta
- ❖ per un periodo specifico

Ogni elettore, dopo aver espresso il voto sulla scheda elettorale, deve sottoscrivere la dichiarazione di voto per corrispondenza (postal voting statement). La scheda elettorale e la dichiarazione di voto per corrispondenza vanno inserite nell'apposita busta che deve essere spedita il prima possibile.

IL VOTO ELETTRONICO

Sono state svolte delle sperimentazioni, l'esito delle quali non ha condotto ad una implementazione del voto su internet.



STATI UNITI

Dal 1964 il diritto di voto negli Stati Uniti è finalmente **universale** ed esteso a tutta la popolazione, oggi possono votare tutti i cittadini che abbiano compiuto la maggiore età, i **18** anni.

VOTO PER CORRISPONDENZA

Per “absentee voting” si intende la modalità di voto che prevede la spedizione all’elettore della scheda elettorale al di fuori dei seggi o degli Uffici elettorali. Tutti gli Stati sono tenuti a inviare le schede elettorali agli elettori militari e a quelli residenti all’estero, le motivazioni ammesse possono includere: malattia o disabilità, età, detenzione, lavoro, ecc... La restituzione da parte dell’elettore della scheda elettorale può avvenire con diverse modalità: per posta (consentita da tutti gli Stati); di persona all’Ufficio elettorale locale (in quasi tutti gli Stati); oppure in una apposita scatola di raccolta sicura, buste sigillate e firmate.

VOTO ELETTRONICO NON PRESIDATO

Alcuni Stati consentono a **specifiche categorie di elettori** di trasmettere **elettronicamente** le schede elettorali per i membri degli Uniformed Services e della Marina mercantile, i loro familiari e i cittadini statunitensi residenti al di fuori del territorio degli Stati Uniti. Possono essere usate le modalità tramite posta elettronica e fax e, solo in limitati casi, portali web e app di voto per smartphone.

VOTO ELETTRONICO PRESIDATO

Molti Stati hanno sostituito le precedenti **macchine di voto** con sistemi più innovativi. **Direct-recording electronic voting machine** (DRE), una macchina che consente di esprimere il voto attraverso un’interfaccia. **Ballot marking device** (BMD), un dispositivo che consente agli elettori di contrassegnare una scheda elettorale e che non registra elettronicamente il voto ma rilascia una stampa cartacea della scheda, soprattutto per disabili. **Optical/digital Scan machine**, dispositivi che conteggiano le schede elettorali contrassegnate dagli elettori a mano o attraverso un dispositivo BD



FRANCIA

Il sistema elettorale francese è stato introdotto dalla **legge n° 86-825 dell'11 luglio 1986** di modifica del Codice elettorale.

Il voto rappresenta un diritto e un dovere morale dei cittadini, **non un obbligo**.

VOTO PER PROCURA

è possibile votare per procura purché la delega sia convalidata da un pubblico ufficiale.

VOTO ELETTRONICO PRESIDATO

Nei comuni fino a 3500 abitanti si possono utilizzare dei dispositivi elettronici che devono essere omologati e approvati dal Ministero dell'Interno.

Il voto elettronico presidiato è su base volontaria ma dal 2008 è stato vietato l'acquisto di nuovi dispositivi.



SPAGNA

Articolo 23 Costituzione «1. I cittadini hanno il diritto di partecipare alla gestione pubblica direttamente e per mezzo di rappresentanti, liberamente eletti in elezioni periodiche a suffragio universale.»

VOTO PER CORRISPONDENZA

Viene concessa agli elettori che non possono recarsi di persona al seggio nel giorno delle elezioni **per motivi di lavoro, di salute o di viaggio**. Bisogna richiederla presso un qualsiasi Ufficio postale fino al decimo giorno antecedente il voto e, una volta domandata, non è possibile votare di persona al seggio elettorale. L'elettore inserisce la scheda elettorale prescelta nell'apposita busta di ritorno con sigillo.

Questa modalità di voto riguarda sia gli elettori residenti nel territorio nazionale sia quelli residenti all'estero.

DIGITALIZZAZIONE LISTE

La consultazione può essere effettuata per via telematica, previa identificazione dell'interessato.

BELGIO



Art. 8 Costituzione «3. In deroga al comma 2, la legge può disciplinare il diritto di voto dei cittadini dell'Unione europea privi della nazionalità belga, in conformità agli obblighi internazionali e sovranazionali del Belgio.

Il diritto di voto di cui al comma precedente può con legge essere esteso ai residenti in Belgio non appartenenti ad uno Stato membro dell'Unione europea, alle condizioni e secondo le modalità determinate dalla predetta legge.»

Dal 1893 il voto è obbligatorio e sono previste sanzioni in caso di inadempimento.

Quindici giorni prima della data delle elezioni a ciascun elettore viene inviata una lettera di convocazione che dovrà poi essere esibita al seggio assieme al documento di riconoscimento.

VOTO PER DELEGA

L'elettore può esercitare la funzione di delegato soltanto per una persona. Tale diritto è garantito alle persone malate e con disabilità, muniti di certificato medico, agli studenti fuori sede o chi per ragioni professionali o per vacanza non può recarsi al seggio, previa apposita certificazione.

VOTO ELETTRONICO PRESIDATO

Consiste nella possibilità di votare in modalità elettronica con prova cartacea per verificare il voto, presso i seggi elettorali. È prevista solo in alcune zone del Belgio.

VOTO PER CORRISPONDENZA SOLO PER I RESIDENTI ALL'ESTERO

Negli ultimi anni il Ministero degli affari esteri e le Ambasciate hanno segnalato varie difficoltà legate all'arrivo nei termini stabiliti delle schede elettorali.

VOTO PRESIDATO ANTICIPATO PER I RESIDENTI ALL'ESTERO

Possono votare **anticipatamente** (di persona o per delega) in qualsiasi Ufficio diplomatico. La votazione è anticipata al mercoledì precedente il giorno delle elezioni in Belgio

VOTO ELETTRONICO IN BELGIO IN 15 PASSAGGI



GERMANIA

L' art. 38 della Costituzione tedesca prevede che: “I deputati del Bundestag sono eletti **a suffragio universale, diretto, libero, uguale e segreto**. Essi sono i rappresentanti di tutto il popolo, non sono vincolati né da mandati, né da direttive, e sono soggetti solo alla loro coscienza.”

In Germania attualmente è previsto il voto per corrispondenza.

Fino al 2008 era necessario avere una giustificazione valida per ottenere la possibilità di votare con tale modalità, dal 2009 può farlo chiunque, senza la specifica indicazione dei motivi.

L'elettore, ottenuta l' autorizzazione, riceve i documenti necessari per il voto.

Il voto per corrispondenza ha aiutato a contrastare il problema dell'astensionismo, basti pensare che nel 2021 il 47.3% dei votanti ha utilizzato tale modalità.

L'elettore, inoltre, può votare quando preferisce senza dover necessariamente aspettare il giorno delle elezioni.

Anche il voto per corrispondenza, in alcuni casi, può essere nullo, per esempio quando non si seguono le specifiche istruzioni contenute all'interno della busta ricevuta.




Le istruzioni per votare sono molto chiare:



1. Barrare il partito e il candidato scelto



2. Inserire la scheda elettorale nella busta blu e incollarla



3. Dichiarare di aver votato personalmente



4. Inserire la busta blu e il certificato elettorale nella busta rossa



5. Incollare la busta rossa e indicare l'indirizzo di destinazione

La disciplina delle modalità di **esercizio del diritto di voto in Italia** è contenuta negli art. 47 e seguenti del DPR 361/1957 e successive modifiche.


In forza dell'art. 47 del DPR 361/1957 "ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli elettori della sezione, salve le eccezioni previste agli articoli 48, 49, 50 e 51." La normativa vigente, pertanto, prevede già la possibilità di votare, in alcuni casi in luoghi diversi dalla sezione di naturale iscrizione, collegata alla residenza:

Art. 48 del DPR 361/1957

Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano in un altro seggio anche se iscritti in un' altra sezione o in un altro comune.

I rappresentanti delle liste possono votare nella sezione presso la quale lavorano purché elettori del collegio plurinomiale.

Gli ufficiali e agenti di forza pubblica in servizio di ordine pubblico, possono votare presso il seggio dove esercitano il loro ufficio.



Art. 49 del DPR 361/1957

I militari delle Forze armate, le forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono votare nel Comune dove si trovano per causa di servizio potendo esercitare il voto in una qualsiasi sezione elettorale una volta inseriti in soprannumero in una lista aggiuntiva.



Art.50 del DPR 361/1957

I naviganti fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel Comune ove si trovano.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del Comune stesso in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste previa esibizione del certificato elettorale ...

Art.51 del DPR 361/1957

I degenti I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero.

A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura.





Non hanno, invece, la possibilità di votare in un seggio diverso da quello di iscrizione elettorale i lavoratori e gli studenti fuori sede, o le persone che, per motivi di salute o per motivi personali, si trovino lontani dal comune di residenza.

Per queste ultime categorie di elettori sono previsti esclusivamente dei rimborsi parziali sul costo del biglietto del viaggio.

In tutte le eccezioni previste dalla legge si applica, inoltre, il **principio di territorialità della scheda**: l'elettore che vota in un comune diverso dovrà utilizzare la scheda del luogo dove si trova.

BIBLIOGRAFIA

FONTI:

- ebook libro bianco: come ridurre l'astensionismo https://www.riformeistituzionali.gov.it/media/1427/ebook-libro-bianco_02_05_22.pdf
- Belgio: <https://elections.fgov.be/electeurs-comment-voter/le-vote-electronique>
- Regno Unito: <https://www.gov.uk/electoral-register>

4[^]CER

SILVIA AMBROSI,
ZIDAN BEN KHADIJA,
GIULIA BUSINARO,
MARCO CALOINI,
GAIA CASTAGNINI,
EGLA CELHAKA,
ELENA DANZI,
SILVIA DE TOGNI,
NICOLO' FILIPPI,
MIKELA HALILI,

RITIKA JAIN,
ALEKSANDRA KOSTIC',
ANASTASIJA KOSTIC',
BHAVANPUNEET KAUR KULAR,
OSSAMA LAMAANGAD,
GIULIA MARCATI,
CHIARA MARCAZZANI,
ELIA MASTELLA,
HENSFORD NANA OPOKU,
MARGHERITA MARIA VAROTTO.